



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE VENETO

composta dai Magistrati:

Marta **TONOLO** Presidente

Roberto **ANGIONI** Giudice relatore

Elisa **BORELLI** Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di conto iscritto al **n. 32801** del registro di Segreteria avente ad oggetto il conto giudiziale **n. 85229** dell'agente contabile NARDIN GIORGIO quale agente consegnatario del MINISTERO dell'INTERNO – Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Prefettura di Padova – Polizia di Stato Zona telecomunicazioni “Veneto” - Periodo: 01/01/2022 – 31/12/2022, depositato il 16/01/2024,

con l'intervento del Ministero dell'Interno - Polizia di Stato - Zona telecomunicazioni “Veneto”, a mezzo del suo Direttore Ing. Alan Campanini;

Vista la relazione **n. 64/2026** del 4 marzo 2026 del magistrato istruttore del conto;

Visti le memorie depositate in giudizio in data 18 giugno 2026 dall'agente

	contabile dall'Amministrazione e i relativi allegati;	
	Esaminati gli atti di causa;	
	Uditi , nella pubblica udienza del 9 luglio 2026 - celebrata con l'assistenza	
	del dott. Stefano Mizgur e data per letta la relazione del giudice relatore,	
	Cons. Roberto Angioni - l'agente contabile, il rappresentante	
	dell'Amministrazione e il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto	
	Procuratore Generale Massimiliano Spagnuolo.	
	SVOLGIMENTO IN FATTO	
	1. Con relazione n. 64/2026 del 4 marzo 2026 , il magistrato istruttore del	
	conto giudiziale n. 85229 reso dall'agente contabile NARDIN GIORGIO	
	quale agente consegnatario del MINISTERO dell'INTERNO – Dipartimento	
	della Pubblica Sicurezza - Prefettura di Padova – Polizia di Stato Zona	
	telecomunicazioni “Veneto” - Periodo: 01/01/2022 – 31/12/2022, depositato	
	il 16/01/2024, dopo aver riassunto gli esiti dell'attività istruttoria compiuta,	
	riferiva al Presidente di questa Sezione giurisdizionale quanto segue:	
	a) il conto in esame - relativo alla gestione dei materiali R.E.M.A. per	
	l'esercizio 2022, ultima gestione dell'agente contabile - riporta la	
	sottoscrizione dell'agente, il visto di regolarità contabile ed amministrativa	
	del Dirigente dell'Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero	
	dell'Interno – Ufficio II ed è stato parificato dall'Amministrazione;	
	b) l'agente contabile ha provveduto a redigere il conto, composto dal	
	<i>“Registro analitico riassuntivo per debito di custodia”</i> e il <i>“Riepilogo per</i>	
	<i>conto debito di custodia”</i> , secondo le disposizioni elaborate da una	
	Commissione appositamente incaricata di adottare misure organizzative	
	finalizzate <i>“a tenere distinte le movimentazioni di materiale detenuto presso</i>	
	2	

	<i>il magazzino della Zona Telecomunicazioni (debito di custodia), da quelle</i>	
	<i>relative al materiale destinato al funzionamento degli uffici (debito di</i>	
	<i>vigilanza)”;</i>	
	c) l’esame del conto ha evidenziato che, in adesione alle predette regole	
	organizzative, la consistenza dei beni in custodia non è rappresentata come	
	un’autonoma voce di rimanenza finale, ma è ricostruita per differenza tra i	
	beni in custodia e vigilanza e i beni in vigilanza poiché nei prospetti generati	
	dal sistema gestionale in uso non è riprodotto in modo lineare lo schema	
	tipico fondato su carico – scarico – rimanenze, ma vengono utilizzate	
	categorie composite (“scarico + vigilanza” e “custodia” quale differenza	
	aritmetica, ecc.);	
	d) la definizione delle diverse categorie di beni - in contrasto con il	
	presupposto dell’autosufficienza rappresentativa del conto – ha richiesto nel	
	corso dell’istruttoria l’intervento chiarificatore dell’Amministrazione, la	
	quale ha esplicitato - in ragione della normativa speciale che regola la	
	gestione dei materiali della Polizia di Stato - di non ritenersi vincolata al	
	rispetto delle previsioni di cui al D.P.R. n.254/2002, a dispetto del fatto che	
	l’Ufficio Centrale di Bilancio avesse a suo tempo già manifestato l’esigenza	
	di conformare il tracciato contabile allo schema ivi delineato, fondato sulla	
	distinzione tra carico, scarico e rimanenze e sulla rappresentazione analitica	
	delle variazioni in termini di quantità e valore;	
	e) la gestione in oggetto configura una ultima gestione dell’agente e il	
	passaggio di consegne risulta avvenuto al di fuori dello schema legale, senza	
	l’intervento del funzionario terzo previsto dall’art. 182, comma 2, del R.D. n.	
	827/1924 e dall’art. 27 del Regolamento interno.	
	3	

	2. Tanto premesso, venivano sottoposte all’attenzione del Collegio le	
	seguenti questioni:	
	a) se l’utilizzo di categorie contabili non perfettamente coincidenti con la	
	tripartizione carico-scarico-rimanenze, la ricostruzione dei beni in custodia	
	mediante metodo differenziale e l’assenza di una differenza strutturale	
	originaria tra beni soggetti a debito di custodia e beni soggetti a debito di	
	vigilanza, siano idonee a incidere sull’ammissibilità del conto ai sensi	
	dell’art. 140 c.g.c. ovvero integrino irregolarità ai sensi dell’art.145 c.g.c.	
	ovvero, ancora, debbano essere qualificate come irregolarità attinenti ai	
	profili organizzativi, riconducibili alla struttura del modello gestionale	
	centralizzato e, come tali, non incidenti sull’ammissibilità del singolo conto,	
	ma suscettibili di segnalazione all’Amministrazione competente ai fini	
	dell’adeguamento del sistema;	
	b) se il passaggio di consegne, avvenuto nelle forme descritte, possa ritenersi	
	idoneo ad assicurare la piena separazione e imputazione delle responsabilità	
	tra gli agenti succedutisi nel tempo, ovvero se tale omissione configuri una	
	irregolarità rilevante ai fini del giudizio sul conto dell’agente cessante;	
	c) se il d.P.R. n. 254/2002 risulti applicabile alla gestione dei materiali della	
	Polizia di Stato, in rapporto alla disciplina di cui al d.P.R. n. 417/1992, attesa	
	la diversa posizione espressa dall’Amministrazione e i rilievi già formulati	
	dall’Ufficio Centrale del Bilancio.	
	3. In data 18 giugno 2026, la Polizia di Stato depositava agli atti del giudizio,	
	oltre a documentazione di corredo, la memoria difensiva dell’agente	
	contabile e la propria memoria difensiva, contenente le precisazioni acquisite	
	presso la Direzione Centrale dei Servizi Tecnico Logistici e della Gestione	
	4	

		nomenclature stabilite dall'Amministrazione;	
		b) quanto al metodo differenziale per il calcolo delle rimanenze dei beni in custodia e dei loro valori, in realtà tale criterio era utilizzato unicamente a	
		riscontro dei calcoli già autonomamente effettuati dall'Amministrazione,	
		come si evince dal Registro analitico riassuntivo per debito di custodia”, ove	
		il valore “custodia” emerge come voce autonoma ricavata dalla somma delle	
		consistenze, verificate puntualmente, di ogni singola tipologia di bene	
		moltiplicate per il relativo valore economico;	
		c) con riferimento al verbale di passaggio di consegne, pur riscontrandosi la	
		mancata partecipazione di un funzionario dell'Amministrazione, diversi atti,	
		antecedenti e successivi, a firma di uno o più funzionari	
		dell'Amministrazione, attestano la conformità e la correttezza dei valori	
		dichiarati nel relativo verbale e peraltro gli esiti di ulteriori attività di	
		controllo non hanno riscontrato irregolarità sui valori contabili riportati nella	
		documentazione analizzata;	
		d) il D.P.R n. 254/2002 non risulta applicabile all'Amministrazione della	
		Pubblica Sicurezza, come espressamente previsto dall'art.2 del medesimo	
		regolamento, il quale dispone, al comma 1, l'esclusione delle	
		amministrazioni “...omissis...dotate di autonomia amministrativa e	
		contabile, nonché degli organismi appartenenti alle Forze armate, di polizia	
		e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per i quali vigono appositi	
		regolamenti...omissis”.	
		5. All'udienza odierna, presenti l'agente contabile e i rappresentanti	
		dell'Amministrazione, le parti concludevano come da separato verbale.	
		CONSIDERATO IN DIRITTO	
		6	

	6. In via assolutamente preliminare, il Collegio ritiene opportuno e	
	necessario evidenziare che la funzione del giudizio di conto consiste	
	nell'accertamento in sede processuale della regolarità dei conti giudiziali resi	
	da tutti coloro che hanno maneggio di denaro o beni pubblici, con lo scopo	
	di verificare la regolarità delle gestioni pubbliche e, in senso lato, il corretto	
	utilizzo del denaro e dei beni della comunità.	
	Tale giudizio non ha dunque ad oggetto, se non solo in termini indiretti e	
	meramente eventuali, l'operato dell'agente stesso e i profili attinenti a sue	
	possibili responsabilità.	
	Questa stessa Sezione ha avuto modo più volte di affermare (<i>ex plurimis</i> ,	
	Corte dei conti Sez. Veneto n. 28/2023), che le gestioni non solo devono	
	essere organizzate in modo tale che i risultati dell'attività gestoria siano in	
	ogni momento ricollegabili, in modo certo, chiaro e continuativo, con le	
	scritture elementari e generali tenute dalla ragioneria dell'ente, ma anche che	
	ciò debba emergere <i>in primis</i> dal conto reso e sottoposto al giudizio dinanzi	
	alla competente Sezione giurisdizionale della Corte dei conti: il conto, cioè,	
	deve essere idoneo a rappresentare, mediante i fatti di gestione, i relativi	
	risultati (principio oggi positivizzato nell'art. 140, comma 2, c.g.c.). Al	
	contempo, la forma del conto e i relativi contenuti debbono essere coerenti	
	con questa finalità.	
	In tal senso, l'applicazione del principio della prevalenza della sostanza sulla	
	forma non può costituire un mezzo per derogare o eludere l'obbligo di	
	rendicontazione e, sotto il profilo contenutistico, quello della completa e	
	idonea rappresentazione dei fatti di gestione (cfr. Sez. Piemonte, n.	
	144/2011, Sez. Calabria, n. 122/2022).	
	7	

	Da quanto sopra consegue che l'assenza di ammanchi, pur riscontrabile	
	all'esito dell'analisi di un conto giudiziale, o il mero rispetto di regole	
	interne all'Amministrazione da parte dell'agente contabile, non possono	
	certamente escludere l'accertamento dell'irregolarità del conto laddove lo	
	stesso - come si verifica nel caso di specie - non sia idoneo a integrare i	
	presupposti di chiarezza e intellegibilità per il cui soddisfacimento il	
	legislatore ha individuato precisi obblighi di legge e laddove gli stessi	
	risultino violati, pur nell'ambito di un comportamento dell'agente contabile	
	conforme alle prassi amministrative in uso.	
	7. Venendo al merito delle odierne contestazioni di irregolarità, il Collegio	
	osserva, <i>in primis</i> , che il presente giudizio impone di risolvere la questione -	
	posta tanto dalla relazione di irregolarità, quanto dalle difese dell'agente	
	contabile e dalla stessa Amministrazione – della possibilità della disciplina	
	speciale adottata dal Ministero dell'Interno di derogare alle previsioni di cui	
	alla disciplina del D.P.R. n.254/2002 (<i>“Regolamento concernente le gestioni</i>	
	<i>dei consegnatari e dei cassieri delle amministrazioni dello Stato”</i>)	
	relativamente alle modalità di redazione del conto del consegnatario di beni.	
	Al riguardo sia l'agente contabile che l'Amministrazione ritengono che l'art.	
	2 del predetto Regolamento, nel prevedere che <i>“Le norme del presente</i>	
	<i>regolamento si applicano ai consegnatari ed ai cassieri delle</i>	
	<i>amministrazioni dello Stato con esclusione di quelle dotate di autonomia</i>	
	<i>amministrativa e contabile, nonché degli organismi appartenenti alle Forze</i>	
	<i>armate, di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per i quali</i>	
	<i>vigono appositi regolamenti e nei limiti di quanto disciplinato dai</i>	
	<i>regolamenti stessi”</i> , legittimerebbe la possibilità di apportare deroghe alla	
	8	

	disciplina generale relativamente alle categorie e alle nomenclature dei beni	
	(che potrebbero essere quelle stabilite dall'Amministrazione) così come pure	
	al metodo da utilizzarsi per la definizione e quantificazione dei beni in	
	custodia (calcolati nel caso di specie mediante calcolo differenziale delle	
	rimanenze, cioè detraendo, dal totale dei beni in carico, quelli scaricati e	
	quelli in vigilanza e non invece secondo le categorie "tradizionali" <i>carico –</i>	
	<i>scarico – rimanenze</i> e mediante l'adeguamento analitico di tali categorie	
	come previsto dall'art. 23 del D.P.R. n. 254/2002).	
	Con riferimento a tale ultimo profilo, nel dettaglio, l'Amministrazione ha	
	chiarito nelle sue memorie che il metodo differenziale – confacente alle	
	esigenze operative e gestionali dell'Amministrazione - sarebbe utilizzato	
	unicamente a riscontro dei calcoli già autonomamente effettuati	
	dall'Amministrazione in altra documentazione.	
	8. Così definita la principale tematica su cui si incentrano le deduzioni delle	
	parti, ritiene il Collegio che la prevista autonomia regolamentare di cui	
	all'art.2 del DPR n. 254/2002 non possa coinvolgere e riguardare i profili	
	oggi controversi, i quali, invece, non possono che essere regolati dalla	
	disciplina di legge venendo in considerazione profili di carattere generale,	
	quali, appunto, le modalità di compilazione del conto giudiziale e le	
	categorie da utilizzare per la compilazione del conto.	
	8.1 Al riguardo occorre considerare, prima di tutto, che l'art. 35, comma 3,	
	del R.D. n.1214/1934 - testo normativo di rango primario espressamente	
	richiamato dall'art. 52 del D.P.R. n. 417/1992 (<i>"Regolamento di</i>	
	<i>amministrazione e di contabilità dell'Amministrazione della pubblica</i>	
	<i>sicurezza"</i>) ai fini dell'attività di controllo giudiziale dei conti – dispone che	
	9	

“Con decreti Reali promossi dal Ministro delle finanze di concerto col Ministro della cui azienda si tratta, sentiti il Consiglio di Stato e la Corte dei conti sono determinati i magazzini da assoggettare a riscontro, i modi con i quali si deve prepararne pei singoli servizi, l'applicazione, i documenti che si devono trasmettere alla Corte, acciocché il riscontro effettivo possa regolarmente funzionare per ciascuna delle amministrazioni entro un biennio dalla data del decreto rispettivo”.

8.2 La richiamata disciplina, avente valore di legge, trova il proprio contenuto operativo, per quanto qui rileva, nella generale previsione dell’art. 616 del Regolamento adottato con R.D. n. 827/1924 (*“Il conto giudiziale di ogni contabile deve comprendere il carico, lo scarico e i resti da esigere, l'introito, l'esito e la rimanenza”*) e, specialmente, nell’art. 626 del medesimo Regolamento, il quale chiarisce tanto i contenuti del conto del consegnatario dei beni (*“il debito per le materie e gli oggetti esistenti al principio dell'esercizio o della gestione; gli oggetti e le materie avuti in consegna nel corso dell'esercizio o della gestione; il credito per gli oggetti e le materie distribuite, somministrate o altrimenti esitate; le materie e gli oggetti che son rimasti esistenti al termine dell'esercizio o della gestione”*) quanto la necessità che le diverse categorie indicate trovino distinta dimostrazione *“secondo la specie, la qualità e le categorie in cui le materie e gli oggetti sono classificati, ma anche secondo le nomenclature stabilite dall'amministrazione, e secondo il valore risultante dagli inventari o dalle tariffe generali adottate per taluni servizi”*.

La ridetta previsione regolamentare prevede altresì, in chiusura, che *“Ogni operazione di entrata, di uscita, di trasformazione e di consumazione delle*

	<i>materie o di oggetti, dev'essere giustificata nei conti dei singoli contabili dai</i>	
	<i>documenti che in conformità degli speciali regolamenti, comprovino la</i>	
	<i>regolarità della operazione stessa”.</i>	
	8.3 Il descritto schema operativo trova oggi più moderno riscontro nelle	
	disposizioni dell’art. 23, comma 2, del più volte richiamato D.P.R. n.	
	254/2002, ove viene specificato che:	
	<i>“Nel conto giudiziale è riportato:</i>	
	<i>il carico: beni e materiali esistenti all'inizio dell'esercizio della gestione e</i>	
	<i>quelli avuti in consegna nel corso dell'esercizio, secondo la specie, qualità e</i>	
	<i>categoria di esso, nonché il valore risultante dagli inventari;</i>	
	<i>lo scarico: beni e materiali distribuiti, somministrati o altrimenti esitati, con</i>	
	<i>la evidenziazione delle eventuali perdite;</i>	
	<i>le rimanenze: beni e materiali ancora esistenti al termine dell'esercizio o</i>	
	<i>della gestione”.</i>	
	Tale ultima disposizione, dunque, ben lungi dal costituire un’autonoma	
	previsione del regolamento adottato con D.P.R. n.254/2002 – come tale	
	derogabile da parte delle Amministrazioni dotate di autonomia organizzativa	
	e contabile ai sensi del comma 2 dello stesso testo normativo – costituisce	
	semplicemente chiarificazione e rimodulazione lessicale di disposizioni di	
	legge e principi, di carattere generale, rispetto alle quali l’art.2 citato non può	
	esplicare la propria efficacia derogatrice (<i>rectius</i> , di autorizzazione alla	
	deroga da parte dell’Amministrazione).	
	8.4 Tanto ricostruito in termini dogmatici, alla medesima conclusione non	
	può che giungersi sulla base della semplice considerazione di carattere	
	logico che la verifica giudiziale dei conti degli agenti contabili è prevista in	
	11	

	via generale per tutte le Amministrazioni dello Stato e degli Enti territoriali,	
	e che il contenuto del conto giudiziale (per tutte le diverse categorie di agenti	
	contabili, non solo dei consegnatari dei beni), anche solo per un'esigenza di	
	praticità operativa, è stato disciplinato dal legislatore mediante fonti di	
	carattere primario secondo moduli, modelli e prospetti predefiniti, i quali	
	devono consentire di addivenire alla celere verifica dei riscontri contabili.	
	Come tali, essi non sono suscettibili di essere derogati da disposizioni di	
	carattere regolamentare, le quali, tantomeno, possono importare la necessità	
	che il Giudice contabile, nell'ambito dell'attività di verifica giudiziale dei	
	conti, sia tenuto a effettuare estrapolazioni o elaborazioni di dati contabili	
	non chiaramente esposti all'interno del conto in applicazione di quanto	
	previsto dalla legge.	
	Tale ultima considerazione vale anche a chiarire che l'utilizzo del "metodo	
	differenziale" - quand'anche fosse utilizzato a mero riscontro di conteggi	
	altrimenti effettuati da parte dell'Amministrazione in documentazione	
	diversa e ulteriore rispetto al conto - non risulta comunque aderente alle	
	disposizioni di legge operanti in materia, dal momento che il conto stesso	
	deve necessariamente contenere i dati previsti dalla disciplina di cui agli artt.	
	616 e 626 del R.D. n.827/1924 (a sua volta trasfuso e riformulato dall'art.23	
	del D.P.R. n. 254/2002).	
	9. Nei termini suddetti, in fattispecie in concreto analoga a quella oggetto del	
	presente giudizio, in cui l'Amministrazione (nel caso di specie si trattava di	
	un'Amministrazione militare) aveva adottato in autonomia schemi e modelli	
	autonomi alla stregua di una asserita facoltà di autoorganizzazione, questa	
	stessa Sezione, nel ribadire l'obbligo degli agenti contabili (e delle	
	12	

	via generale per tutte le Amministrazioni dello Stato e degli Enti territoriali,	
	e che il contenuto del conto giudiziale (per tutte le diverse categorie di agenti	
	contabili, non solo dei consegnatari dei beni), anche solo per un'esigenza di	
	praticità operativa, è stato disciplinato dal legislatore mediante fonti di	
	carattere primario secondo moduli, modelli e prospetti predefiniti, i quali	
	devono consentire di addivenire alla celere verifica dei riscontri contabili.	
	Come tali, essi non sono suscettibili di essere derogati da disposizioni di	
	carattere regolamentare, le quali, tantomeno, possono importare la necessità	
	che il Giudice contabile, nell'ambito dell'attività di verifica giudiziale dei	
	conti, sia tenuto a effettuare estrapolazioni o elaborazioni di dati contabili	
	non chiaramente esposti all'interno del conto in applicazione di quanto	
	previsto dalla legge.	
	Tale ultima considerazione vale anche a chiarire che l'utilizzo del "metodo	
	differenziale" - quand'anche fosse utilizzato a mero riscontro di conteggi	
	altrimenti effettuati da parte dell'Amministrazione in documentazione	
	diversa e ulteriore rispetto al conto - non risulta comunque aderente alle	
	disposizioni di legge operanti in materia, dal momento che il conto stesso	
	deve necessariamente contenere i dati previsti dalla disciplina di cui agli artt.	
	616 e 626 del R.D. n.827/1924 (a sua volta trasfuso e riformulato dall'art.23	
	del D.P.R. n. 254/2002).	
	9. Nei termini suddetti, in fattispecie in concreto analoga a quella oggetto del	
	presente giudizio, in cui l'Amministrazione (nel caso di specie si trattava di	
	un'Amministrazione militare) aveva adottato in autonomia schemi e modelli	
	autonomi alla stregua di una asserita facoltà di autoorganizzazione, questa	
	stessa Sezione, nel ribadire l'obbligo degli agenti contabili (e delle	
	12	

	via generale per tutte le Amministrazioni dello Stato e degli Enti territoriali,	
	e che il contenuto del conto giudiziale (per tutte le diverse categorie di agenti	
	contabili, non solo dei consegnatari dei beni), anche solo per un'esigenza di	
	praticità operativa, è stato disciplinato dal legislatore mediante fonti di	
	carattere primario secondo moduli, modelli e prospetti predefiniti, i quali	
	devono consentire di addivenire alla celere verifica dei riscontri contabili.	
	Come tali, essi non sono suscettibili di essere derogati da disposizioni di	
	carattere regolamentare, le quali, tantomeno, possono importare la necessità	
	che il Giudice contabile, nell'ambito dell'attività di verifica giudiziale dei	
	conti, sia tenuto a effettuare estrapolazioni o elaborazioni di dati contabili	
	non chiaramente esposti all'interno del conto in applicazione di quanto	
	previsto dalla legge.	
	Tale ultima considerazione vale anche a chiarire che l'utilizzo del "metodo	
	differenziale" - quand'anche fosse utilizzato a mero riscontro di conteggi	
	altrimenti effettuati da parte dell'Amministrazione in documentazione	
	diversa e ulteriore rispetto al conto - non risulta comunque aderente alle	
	disposizioni di legge operanti in materia, dal momento che il conto stesso	
	deve necessariamente contenere i dati previsti dalla disciplina di cui agli artt.	
	616 e 626 del R.D. n.827/1924 (a sua volta trasfuso e riformulato dall'art.23	
	del D.P.R. n. 254/2002).	
	9. Nei termini suddetti, in fattispecie in concreto analoga a quella oggetto del	
	presente giudizio, in cui l'Amministrazione (nel caso di specie si trattava di	
	un'Amministrazione militare) aveva adottato in autonomia schemi e modelli	
	autonomi alla stregua di una asserita facoltà di autoorganizzazione, questa	
	stessa Sezione, nel ribadire l'obbligo degli agenti contabili (e delle	
	12	

	Amministrazioni in via organizzativa) di rispettare le previsioni di carattere	
	generale adottate dal legislatore in materia di conti giudiziali, ha affermato,	
	nel dettaglio, che <i>“risulta tuttavia necessario che il conto medesimo esibisca,</i>	
	<i>nella sostanza, tutti i dati richiesti dall’art. 616 del R.D. n.827/1924 e</i>	
	<i>dall’art. 519, c. 3, d.P.R. 90/2010, elementi essenziali per rappresentare</i>	
	<i>fedelmente la gestione, e quindi dia atto del carico, dello scarico e dei resti</i>	
	<i>di cui esigere l’introito, dell’esito e della rimanenza”</i> (Corte dei conti,	
	Sezione Veneto n.4/2025).	
	10. Quanto alla mancata redazione del verbale di passaggio di consegne, la	
	stessa costituisce a sua volta irregolarità compilativa del conto, dal momento	
	che il passaggio di consegne risulta avvenuto in violazione delle prescrizioni	
	di cui all’art. 182, comma 2 del R.D. n. 827/1924 che così dispone: <i>“Siffatte</i>	
	<i>operazioni compionsi dai funzionari che, a norma degli speciali regolamenti</i>	
	<i>di ciascuna amministrazione, sono delegati ad intervenire in tali consegne,</i>	
	<i>ed in contraddittorio del contabile che assume il servizio e di quello che</i>	
	<i>cessa o del suo legale rappresentante”</i> .	
	La presenza di un soggetto terzo, funzionario dell’Amministrazione, al	
	momento del passaggio di consegne tra agente cessante e agente subentrante,	
	non costituisce mero adempimento formale, in quanto la sua sottoscrizione	
	del relativo verbale è prevista al fine di verificare fattivamente la correttezza	
	dei dati indicati nel verbale di passaggio di consegne a tutela di entrambi i	
	soggetti coinvolti, determinando sia l’effetto liberatorio dalle incombenze e	
	dalle responsabilità della gestione da parte dell’agente cessante, sia	
	l’accertamento della regolare assunzione degli obblighi gestionali e delle	
	relative condizioni, da parte dell’agente subentrante.	
	13	

	Tali effetti, costituendo l'effetto di un modulo legale a tal fine previsto	
	dall'ordinamento in occasione dell'ultima gestione dell'agente contabile, non	
	possono essere raggiunti mediante verifiche di diversa natura che ad altri fini	
	- ad esempio di mera rendicontazione amministrativa - possano essere	
	effettuate da parte della stessa Amministrazione.	
	11. Alla luce delle irregolarità sopra esaminate, il conto in esame non può	
	essere approvato e l'agente non può essere ammesso a discarico, pur non	
	riscontrandosi criticità di carattere sostanziale né ammanchi nella gestione.	
	12. Relativamente alle spese di giudizio, in considerazione della natura del	
	procedimento e dell'assenza di ammanchi, non è luogo a provvedere sulle	
	stesse.	
	P.Q.M.	
	la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Veneto,	
	disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, definitivamente	
	pronunciando nel giudizio iscritto al n. 32801 del registro di Segreteria	
	dichiara irregolare il conto giudiziale n. 85229 dell'agente contabile	
	NARDIN GIORGIO quale agente consegnatario del MINISTERO	
	dell'INTERNO – Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Prefettura di	
	Padova – Polizia di Stato Zona telecomunicazioni “Veneto” - Periodo:	
	01/01/2022 - 31/12/2022, depositato il 16/01/2024, e non ammette a	
	discarico l'agente.	
	Nulla per le spese.	
	Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.	
	Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio del 9 luglio 2026.	
	Il Giudice relatore	Il Presidente
	14	

[illegible]